

**A PROPOSITO DELL'ITALICUM.
PRIME OSSERVAZIONI SUL NUOVO SISTEMA ELETTORALE
DI CUI ALLA LEGGE N. 52 DEL 6 MAGGIO 2015***

Renzo Dickmann**
(3 giugno 2015)

1. Nell'ambito della stagione delle riforme in corso la XVII legislatura si segnala per l'introduzione di un nuovo sistema elettorale (noto come *italicum*), ancorché valido per la sola Camera dei deputati. L'*italicum* è stato definito scontando come presupposto che sia approvato anche il progetto di riforme costituzionali *in itinere* nella medesima legislatura¹, dove si configura (al momento) un Senato non direttamente elettivo. L'applicazione della nuova legge elettorale n. 52 del 2015 è infatti stabilita al 1° luglio 2016, data entro la quale si presume di registrare l'entrata in vigore della riforma costituzionale. Resta pertanto sullo sfondo la questione di cosa accadrà di questo sistema elettorale se quella riforma non dovesse andare in porto o fosse modificato il Senato in senso elettivo.

Al di là di questa prospettiva la nuova legge elettorale consegue all'esigenza di rimediare ai vizi di costituzionalità della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (recante il modello elettorale prosaicamente noto come *porcellum*) sanzionati dalla Corte costituzionale con la nota sent. n. 1 del 2014².

Tuttavia, come emerso nel corso del dibattito parlamentare e tra i commentatori, sussistono non pochi dubbi di costituzionalità anche con riferimento al nuovo sistema elettorale, sui quali s'intende soffermarsi in questa prima sede di riflessione, svolgendo argomenti di carattere esclusivamente giuridico.

Preliminarmente si ritiene utile osservare che nel corso dell'*iter* della nuova legge n. 52 del 2015 non è mai venuto meno tra le parti politiche il convincimento, consolidatosi negli ultimi dieci anni, per il quale la democrazia va intesa essenzialmente come strumento formalmente organizzato dalla legge elettorale per la realizzazione degli obiettivi di governo, cioè come "democrazia decidente" funzionale a realizzare primariamente le ragioni della governabilità, ancorché nel rispetto dei vincoli costituzionali, specie della Parte prima della Carta.

Sin dalla legge n. 270 del 2005 si è impressa alla democrazia parlamentare una "funzionalità" filogovernativa, che rivela, per effetto di quel modello elettorale, la convinzione – propria della maggioranza che vince le elezioni – che il risultato elettorale conferisca al Governo il titolo ad affermare di essere rappresentativo della maggioranza del corpo elettorale, cioè del popolo sovrano, legittimazione invece che il popolo sovrano conferisce con le elezioni solo alle Camere elettive nel loro complesso, comprensive delle opposizioni³.

* Scritto sottoposto a *referee*.

¹ AS 1429, XVII "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione".

² Corte cost., sent. 13 gennaio 2014, n. 1, con riferimento alla quale la bibliografia è ormai vastissima.

³ Sul punto si veda in senso critico L. FERRAJOLI, *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia. 2. Teoria della democrazia*, Laterza, Bari, 2007, spec. pp. 9-13, che ricorda (in nota 9, pp. 113-114) le pregnanti riflessioni di P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, in ID., *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, *La Nuova Italia*, Firenze, 1966, I, 1, p. 146: "(...) Democrazia vuol dire sovranità popolare: vuol dire potere legislativo affidato, attraverso i meccanismi della rappresentanza politica, alla maggioranza numerica dei cittadini (...)".

Si tratta di un'illusione che è stata definita "pregiudizio maggioritario"⁴ e che è stata sottolineata anche nel corso dei lavori parlamentari dell'*italicum*⁵.

Questo pregiudizio si può smentire sostenendo sul piano dell'ordinamento costituzionale che la legge elettorale, pur "costituzionalmente necessaria", non ha la *competenza normativa* di trasformare una maggioranza politica da relativa in assoluta, cioè in maggioranza costituzionale, alla quale consegnare le "chiavi" della Costituzione. Questa competenza è riservata alla fonte costituzionale.

Rinviando ad altra sede l'approfondimento di questo profilo⁶, in questa occasione s'intendono proporre alcune riflessioni riferite alla ragionevolezza costituzionale del nuovo modello elettorale, peraltro già oggetto di prime analisi e commenti in dottrina⁷.

2. Sulla base della legge n. 52 del 2015⁸ (si veda in particolare l'art. 1, che contiene i principi qualificanti della riforma) il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni elettorali, divise a loro volta in complessivi 100 collegi uninominali. Per Valle d'Aosta (VdA) e Trentino Alto Adige (TAA) vigono disposizioni specifiche al fine dell'assegnazione, rispettivamente, di un seggio e di undici seggi⁹.

L'attribuzione dei seggi alle liste avviene su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

A ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso fra tre e nove.

340 seggi sono assegnati alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi; se nessuna lista raggiunge tale percentuale, i 340 seggi sono assegnati sulla base dell'esito di un ballottaggio tra le due liste che abbiano conseguito il maggior numero di voti al primo turno. È escluso ogni tipo di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione.

Al primo turno è fissata una soglia di sbarramento del 3% alla lista.

I seggi sono ripartiti nelle circoscrizioni, in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto. Si procede quindi alla ripartizione dei seggi nei collegi

⁴ F. GALLO, *Possibilità e limiti della revisione costituzionale*, conferenza del Presidente della Corte costituzionale presso l'Università Ca' Foscari (Venezia, 14 giugno 2013), spec. § 1.2 (http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/20130614_GalloVenezia.pdf).

⁵ Si veda, ad es., l'audizione di Lorenzo Spadacini presso la Commissione affari costituzionali del Senato, *resoc. sten.*, 25 novembre 2014, p. 29, sul testo dell'*italicum*. Secondo Spadacini l'effetto distorsivo del premio di maggioranza previsto dall'*italicum* risiede nel fatto che è "la maggioranza assoluta degli italiani che è costretta a scegliere tra due minoranze; per forza poi che, una volta costretta a scegliere, una parte ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Diversamente questo non accadrebbe. O meglio, potrebbe accadere anche al primo turno, se noi ammettessimo soltanto due competitori. Il sistema è congegnato in questo modo, perché effettivamente si vuole raggiungere ciò che in una forma di governo parlamentare non è raggiungibile; si dice infatti che questo è un sistema che deve produrre l'elezione sostanzialmente diretta del capo del Governo e nel doppio turno ciò è plasticamente evidente. Questo meccanismo, come congegno giuridico e come conseguenza giuridicamente predeterminata della legge elettorale, non esiste in alcun ordinamento democratico".

⁶ Questo profilo è stato approfondito in *Riforme costituzionali e legge elettorale*, relazione all'Incontro di Studio "La Costituzione e la sua revisione" (Cassino, 29 maggio 2015), spec. § 1-4 (atti in corso di pubblicazione).

⁷ Si vedano F. PASTORE, *Partiti e movimenti politici nel momento elettorale sotto la vigenza dell'Italicum*, in www.dirittifondamentali.it, 2015, spec. p. 14; A. FALCONE, *La riforma elettorale alla prova del voto in Senato: il super-emendamento premissivo e il voto "bloccato" sulla proposta di legge*, in *Rivista AIC*, marzo 2015, spec. § 1; L. TRUCCO, *Il sistema elettorale "italicum-bis" alla prova della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 (atto secondo)*, 27 aprile 2015, in *Consulta Online* (www.giurcost.org).

⁸ Si veda la dettagliata ricostruzione della normativa offerta dal Servizio Studi della Camera dei deputati nel *Dossier* (AC 3 e abbinate/*bis*-B) n. 98/3 del 1° aprile 2015.

⁹ Per VdA e TAA il legislatore ha adottato disposizioni speciali (collegio uninominale a turno unico per la VdA e otto collegi uninominali più tre "di recupero proporzionale" per il TAA). Si veda il *Dossier* del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 98/3, cit. in nota prec., spec. pp. 65 ss.

plurinominali delle circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista.

È stato introdotto l'obbligo per i partiti che intendono partecipare alle elezioni di depositare il proprio statuto.

Le liste sono formate da un capolista e da un elenco di candidati; l'elettore può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso diverso ma non per il capolista: sono proclamati eletti prima i capilista nei collegi e poi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Al fine di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, i candidati devono essere presentati - in ciascuna lista - in ordine alternato per sesso e i capilista dello stesso sesso non possono essere più del 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento.

Nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, ad eccezione dei capilista, che possono essere candidati al massimo in 10 collegi.

Sono stabilite modalità per consentire ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare secondo modalità da definire d'intesa tra i ministri competenti.

3. Si tratta di novità decisive rispetto ai vizi denunciati e censurati dalla Corte con riferimento alla legge n. 270 del 2005?

In primis si osserva che il fatto che l'*italicum* si applichi solo alla Camera, se permane il vigente regime di bicameralismo paritario, potrebbe indurre qualche dubbio di conformità alla Costituzione vigente, come messo in evidenza anche nel corso dei lavori parlamentari¹⁰. Tuttavia, non si tratta di dubbi insuperabili, potendo sopravvenire in ogni momento prima del 1° luglio 2016, e comunque prima di un'eventuale consultazione elettorale, un'apposita legge elettorale per il Senato calibrata muovendo dal contesto costituzionale vigente, nel quale il Senato ha un ruolo paritario rispetto a quello della Camera. La stessa esigenza di una nuova legge elettorale per il Senato si porrebbe comunque se dopo le riforme costituzionali *in itinere* tale ramo fosse ridefinito come organo parlamentare elettivo.

L'*italicum*, come il *porcellum*, ha lo scopo di garantire la maggioranza assoluta alla parte vincitrice delle elezioni per effetto di un premio di maggioranza. Il premio sarebbe assegnato solo alla lista relativamente più votata al primo turno, non più ad una coalizione, anche se la legge non impedisce di formare delle "liste-coalizioni" ai soli fini del conseguimento del premio, in caso di accordo preventivo sul nome del candidato designato alla Presidenza del Consiglio nel relativo programma elettorale riferito al contrassegno depositato, come indicato nel nuovo art. 14-*bis*, comma 1, del t.u. n. 361 del 1957, come sostituito dal comma 8 dell'art. 2 della legge n. 52 del 2015.

I dubbi più consistenti sono indotti dalla conservazione e dalla struttura del premio di maggioranza.

Dopo le indicazioni della Consulta nella sent. n. 1 del 2014 circa l'esigenza di una soglia al raggiungimento della quale far scattare il premio, la nuova legge la definisce nel 40% dei voti validi conseguiti al primo turno.

¹⁰ Ad es., si vedano le audizioni di Gaetano Azzariti presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, *resoc. sten.*, 19 novembre 2014, p. 18-19, di Sandro Staiano, *resoc. sten.* in pari data, pp. 24-25, di Giuseppe Tesaurò, *resoc. sten.*, 20 novembre 2014, pp. 5-6, di Massimo Luciani, *resoc. sten.* in pari data, p. 16..

In caso di mancato raggiungimento della predetta soglia al primo turno, la consultazione elettorale *deve* articolarsi su un secondo turno, funzionale solo ad assegnare il premio di maggioranza tra le due liste più votate al primo turno, senza riconoscere alcun valore vincolante alle preferenze espresse nel primo turno e soprattutto con la possibilità che il premio sia conseguito al ballottaggio per effetto di un numero di voti alla lista premiata inferiore rispetto a quello conseguito dalla stessa lista al primo turno.

In particolare la nuova legge elettorale ammette le preferenze, secondo quanto auspicato dalla Corte, ma esse in realtà rimangono valide solo per la lista che risulti prima per aver raggiunto la soglia del 40% ovvero, più realisticamente, che vinca al secondo turno di ballottaggio (e comunque al netto dei capilista nei collegi), in quanto solo tutti i candidati di quella lista votati con preferenze al primo turno possono essere effettivamente proclamati eletti (più gli ulteriori che seguono secondo l'ordine delle preferenze conseguite quali beneficiari dei seggi aggiuntivi conseguenti all'assegnazione del premio).

Dalla lista giunta seconda in poi le preferenze espresse al primo turno per i candidati in lista sono neutralizzate *in toto o parte qua*, con maggiore evidenza per le liste che abbiano conseguito meno preferenze, per il fatto che tra di esse vanno ripartiti i seggi che residuano dall'assegnazione dei 340 seggi alla lista prima classificata.

In presenza di molte liste (a seguito dell'abbassamento della soglia di sbarramento al 3%), dei capilista bloccati e di uno scarto che potrebbe essere anche molto basso tra la prima lista e quelle ad essa più vicine, questo meccanismo potrebbe determinare che per le liste (pertanto) di opposizione entrino alla Camera essenzialmente i capilista (non votati con specifiche preferenze) e pochi eventuali ulteriori deputati delle liste più votate dopo la prima, neutralizzando le preferenze espresse al primo turno per tutti o molti candidati di ciascuna lista¹¹.

In ogni caso non tutti i voti espressi nel collegio sarebbero utili ad eleggere candidati in quel collegio. Infatti, come risulta dai nuovi artt. 83 e 83-bis del t.u. n. 361 del 1957, introdotti dal comma 23 dell'art. 2 della legge n. 52 del 2015, i seggi sono ripartiti tra le liste minori a livello di collegio muovendo dal dato della cifra elettorale nazionale *proiettata sulle circoscrizioni, non nei collegi*, anche se sulla base dei risultati ivi registrati, come chiaramente evidenziato nel corso dei lavori parlamentari¹².

Si aggiunga che la Corte costituzionale aveva già espresso perplessità circa il meccanismo di definire identici capilista in più collegi, anche se con facoltà di opzione, ritenendolo un ulteriore fattore di turbamento dell'elettore, convinto di concorrere con il proprio voto alla elezione di quel solo candidato indicato nella lista prescelta nel collegio di riferimento¹³.

Altri profili d'irrazionalità sono stati rilevati con riferimento all'utilizzo delle preferenze espresse ai fini dell'elezione di un deputato in VdA e di undici deputati in TAA essenzialmente per quanto concerne il non corretto bilanciamento tra i valori della ragionevolezza del sistema elettorale da conseguire ex artt. 3 e 48, secondo comma, Cost. e della tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 Cost. che conseguirebbe alla disciplina interamente innovativa introdotta dalla legge n. 52 del 2015¹⁴.

¹¹ In tal senso, ad esempio, si vedano le considerazioni di A. FALCONE, *La riforma elettorale alla prova del voto in Senato*, cit., spec. pp. 7-8.

¹² Audizioni presso la Commissione Affari costituzionali del Senato di Lorenzo Spadacini, cit., p. 8, e Giuseppe Calderisi, *resoc. sten.*, 25 novembre 2014, p. 13. Per il dettaglio si veda il *Dossier* n. 98/3 del Servizio Studi della Camera dei deputati, cit., spec. pp. 54 ss. (spec. pp. 57-58).

¹³ Corte cost., 13 gennaio 2014, n. 1, spec. punto 5.1 in diritto.

¹⁴ L. SPADACINI, *L'Italicum e alcune sue ulteriori criticità: la disciplina per Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, la distribuzione dei seggi tra i collegi e il differimento dell'applicazione della riforma*, in www.forumcostituzionale.it, spec. § 2. In particolare tale autore rileva dubbi di incostituzionalità in ordine all'obbligo di collegamento tra le candidature espressive di minoranze linguistiche in VdA e TAA e specifiche

Un ulteriore aspetto di irragionevolezza del sistema risiede nel fatto che uno stesso elettore può esprimere nei due turni due voti diversi, concorrendo a stravolgere il risultato elettorale proprio sotto il profilo della sua coerenza: elettori già rappresentati per effetto di preferenze espresse al primo turno ad una lista diversa dalle due ammesse al ballottaggio, votando in questa seconda consultazione per una di quelle due liste, finirebbero con l'esprimere preferenze contraddittorie tra i due turni, rischio che la legge elettorale non scongiura in alcun modo.

Questo profilo lede in particolare l'affidamento dei cittadini nell'utilità del relativo voto ai fini dell'elezione dei candidati di lista per i quali possono esprimere preferenze, disattendendo sostanzialmente le raccomandazioni sul punto desumibili dalla stessa sentenza n. 1 del 2014¹⁵.

Si tratta di effetti indiretti certo non equi, che la Corte nel 2014 non aveva potuto ponderare con riferimento al *porcellum* semplicemente perché quel sistema contemplava l'assegnazione del premio di maggioranza dopo un turno unico di votazione.

Ora che invece il premio di maggioranza sarebbe comunque assegnato all'esito di un ulteriore e apposito turno di ballottaggio, il ripristino delle preferenze (ma non per tutti i candidati, visto che i capilista ne sono esclusi) viene di fatto neutralizzato anche *in toto* per le liste diverse dalla prima classificata dal meccanismo di assegnazione del premio di maggioranza.

In realtà è discutibile sul piano della ragionevolezza proprio il principio in sé del ballottaggio *necessario* tra liste, come evidenziato nei lavori parlamentari¹⁶. Solo per memoria si ricorda che nella legge Acerbo e nella legge Scelba (o "legge truffa") il premio di maggioranza era previsto come effetto *eventuale* al verificarsi delle condizioni ivi previste¹⁷.

Con l'*italicum* si deve infatti svolgere un'apposita nuova consultazione elettorale *senza preferenze* funzionale solo ad individuare *a quale lista* assegnare i 340 deputati della maggioranza di governo (*rectius*: la differenza di seggi tra 340 e quelli conseguiti dalla lista al primo turno). Non a caso nel corso dei lavori parlamentari vi è stato chi aveva sottolineato l'esigenza di sopprimere il secondo turno di ballottaggio¹⁸ e chi aveva ritenuto che la sentenza n. 1 del 2014 della Corte non aiutasse a sostenere una legge elettorale che prevedesse che il premio di maggioranza dovesse scattare per forza¹⁹.

Un'ultima notazione. L'aver accorciato le liste poteva andare nella direzione di avvicinare elettori e candidati, assimilando il modello, per l'effetto, ad un sistema di tipo uninominale, ma il maggior vantaggio di questo "accorciamento" nell'*italicum* è neutralizzato non solo dal premio di maggioranza (nei termini descritti) ma anche dalla

liste nazionali (si da indurre l'idea di una necessaria politicizzazione della rappresentazione democratica di tali minoranze) e alla non chiara formulazione da parte della legge n. 52 del 2015 del vincolo a che, in caso di elezione nei collegi di tali due regioni di deputati di liste diverse da quella premiata, questi siano da computare in riduzione ulteriore della quota di seggi da ripartire tra le liste minoritarie nazionali, al fine di evitare di dover proclamare eletti ulteriori deputati (eletti in tali collegi) fino a superare il limite dei 630 deputati di cui all'art. 56, secondo comma, Cost. Questa seconda lettura pare tuttavia risolvibile in via ermeneutica assumendo che proprio il secondo comma dell'art. 56 Cost. vale ad escludere che si possa superare per effetto della legge elettorale il numero di componenti della Camera dei deputati fissato in Costituzione.

¹⁵ Cfr. nota 13.

¹⁶ Audizione di Giuseppe Calderisi presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, *resoc. sten.*, 19 novembre 2014, pp. 33-34.

¹⁷ In estrema sintesi con la "legge truffa" il 65% dei seggi doveva essere assegnato alla lista o alle liste collegate che avessero conseguito almeno il 50% più uno dei voti; con la "legge Acerbo" i 2/3 dei seggi della Camera dovevano essere assegnati alla lista che avesse conseguito il 25% dei voti (alle elezioni del 6 aprile 1924 i fascisti conseguirono il 50,9% dei voti validi).

¹⁸ Audizione di Massimo Luciani, cit., pp. 18-19.

¹⁹ Audizione di Lorenzo Spadacini, cit., spec. pp. 5-6.

presenza di capilista non votabili, che “assorbirebbero” i primi seggi delle liste minoritarie di appartenenza, con grave sacrificio dei restanti candidati di tali liste, specie quelle che superino di pochi voti la soglia unificata del 3%²⁰.

Rileva ancora la definizione al 3% di tale soglia per l’ammissione delle liste al riparto dei seggi. Anche se più bassa delle soglie multiple del *porcellum*, essa potrebbe risolversi a danno proprio delle liste minoritarie in quanto tra queste le liste che ne beneficerebbero con risultati elettorali poco superiori sarebbero destinate all’insignificanza politica perché “comprese” per effetto del premio di maggioranza nei termini appena illustrati.

Tali liste sarebbero presenti alla Camera in un numero, sì, accresciuto per effetto dell’abbassamento della soglia ma “dimagrite” nel numero di deputati, con il risultato di essere relegate quasi tutte ad esercitare – come ricordato sopra – non più che un “diritto di tribuna”, salvo che scelgano di allearsi alla maggioranza, abdicando al proprio ruolo di opposizioni speso per raccogliere preferenze nel corso della consultazione.

Dal che forse sarebbe stato più coerente con la logica del premio tenere alte queste soglie, che di per sé hanno comunque una funzione premiante, quanto meno compensativa dell’effetto “livella” del premio stesso.

Sotto tale aspetto non può negarsi che il premio di maggioranza determini un’alterazione (voluta) del rapporto di proporzionalità conseguente al confronto delle cifre elettorali nazionali di lista non solo tra lista premiata e tutte le liste di opposizione (cioè dalla seconda classificata in poi), ma anche *tra le liste di opposizione*, specie con riferimento alle liste con percentuali di voto al primo turno più vicine a quella conseguita dalla lista premiata.

Una notazione ancora circa il requisito della parità di genere. Come osservato nel corso dei lavori preparatori dell’*italicum*²¹, anche il *mattarellum*, per la quota proporzionale del 25%, obbligava alla perfetta parità di genere i rappresentanti nelle liste nazionali, ma la Corte costituzionale dichiarò quel vincolo illegittimo²², ritenendo che si dovesse preservare non solo l’esigenza di favorire le pari opportunità ma anche quella di assicurare all’elettore piena libertà di voto, che può risultare sacrificata in presenza di una lista bloccata con alternanza uomo-donna obbligatoria. Per altro verso con la legge cost. n. 1 del 2003 si è modificato l’art. 51, primo comma, Cost. introducendo il vincolo della parità di genere nell’accesso alle uffici pubblici e alle cariche elettive, novità questa che pare ridimensionare il rilievo di tale profilo di incostituzionalità, anche se non può escludersene la rilevanza leggendo nell’economia delle considerazioni appena formulate, come ulteriore elemento di condizionamento della razionalità del sistema sotto il profilo della coerenza con l’art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza da esso discendente.

4. In attesa dello svolgersi ulteriore del dibattito dottrinale le precedenti osservazioni inducono al momento a sostenere che l’*italicum* non si concili con le indicazioni della Corte rese nella sent. n. 1 del 2014 quanto meno sotto il profilo dell’esigenza costituzionale di assicurare effettiva e coerente corrispondenza tra preferenze espresse e risultato elettorale ed a causa dell’irragionevole soluzione escogitata per l’assegnazione del premio di maggioranza in un secondo apposito turno elettorale, che non solo non contempla l’espressione di preferenze ma anche, per le modalità con le quali porta al conferimento del premio, è tale da neutralizzare *in toto* o *in parte qua* le preferenze

²⁰ Lorenzo Spadacini, nell’audizione cit., spec. p. 5, evidenzia sulla base di ricostruzioni e dati di proiezione forniti dal Servizio Studi della Camera nel dossier n. 98 del febbraio 2014 come l’*italicum* non colleghi in alcun modo eletto ed elettori nonostante le liste corte e i collegi.

²¹ Audizione di Gino Scaccia presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, *resoc. sten.*, 19 novembre 2014, p. 29.

²² Corte cost., 12 settembre 1995, n. 422, specie punti 4-5 in diritto, dove risulta chiaro come gli argomenti della pronuncia scontassero il contesto antecedente la citata riforma costituzionale.

espresse al primo turno ai candidati di tutte le liste diverse da quella vincitrice; *cioè in sostanza come effetto primario il secondo turno di ballottaggio penalizza (e funzionalmente neutralizza) le opposizioni.*

Per scongiurare le preoccupazioni espresse potrebbe pensarsi ad una soluzione elettorale diversa ma soddisfacente del metodo del premio.

Si può immaginare di assegnare una quota maggioritaria dei seggi in un primo turno elettorale ed una quota minoritaria in un secondo turno, ammettendo a tal fine al secondo turno non già liste ma *solo coalizioni*, per consentire che al secondo turno vinca una coalizione di liste votate al primo turno che si configuri come maggioranza di governo, in quanto porterebbe alla Camera i seggi conquistati da ciascuna lista coalizzata al primo turno e quelli conseguiti come coalizione da quelle stesse liste al secondo turno.

A mero titolo di esempio 408 seggi - esclusi i 12 da assegnare nella circoscrizione "estero" ma inclusi quelli da assegnare in Valle d'Aosta (1) e Trentino Alto Adige (11) - si potrebbero assegnare al primo turno in un confronto tra liste a livello di collegi, con soglia di sbarramento a livello nazionale e con preferenze per tutti i candidati di lista. I restanti 210 seggi si potrebbero assegnare in un secondo turno, *a livello di circoscrizione nazionale e con preferenze*, solo a candidati inseriti in coalizioni appartenenti alle liste entrate alla Camera al primo turno, se del caso assumendo una apposita soglia per ammetterle al secondo turno; ad esempio, le coalizioni potrebbero raccogliere liste che complessivamente valgano il 10% delle preferenze loro accordate al primo turno. In tal modo si potrebbe immaginare l'assegnazione di tali 210 seggi anche con sistema uninominale puro in collegi definiti appositamente per tale turno, atteso che si tratterebbe di votare candidati di un numero limitato di coalizioni concorrenti.

Ad ogni modo con tale proposta, pur nella sommarietà delle indicazioni, da verificare sul piano della fattibilità, s'intende evidenziare come sia possibile congegnare un modello elettorale che, pur garantendo la realizzazione dell'obiettivo della governabilità, non necessariamente sacrifichi il rapporto tra elettore ed eletto imposto dalle ragioni della rappresentanza democratica.

*** Consigliere parlamentare della Camera dei deputati - Le opinioni espresse sono assolutamente personali e non impegnano in alcun modo l'Istituzione di appartenenza.*